

REGIONE PUGLIA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

L.R./ Puglia n.19 del 10.04.2015

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Sindaco - Assessore all'Urbanistica

Dott. Ernesto La Salvia

Settore Urbanistica Edilizia

Coordinatore: Ing. Giuseppe Limongelli

Arch. Valeria Valendino UTC

Geom. Antonio Cristiano UTC

Geom. Pasquale Barbarossa UTC

Geom. Michele Fiore UTC

P.A. Gilberto Gala UTC

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(L. R. 19/2015 e ss.mm.ii.)

Art.1. Finalità

1. Il presente dispositivo disciplina il funzionamento e la composizione della “Commissione locale per il paesaggio” ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. ii., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dell’art. 8 della L. R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss. mm. ii., “Norme per la pianificazione paesaggistica”, come modificata dalla L. R./Puglia n.19 del 10.04.2015 e, secondo i criteri definiti nell’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n. 2273,

Art. 2. Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss. mm. ii., è istituita presso il Comune di Canosa di Puglia la “Commissione locale per il paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Canosa di Puglia.

2

Art. 3. Competenze della Commissione

1. La Commissione è composta da cinque membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, alla archeologia, alle scienze agrarie o forestali .

La commissione deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purchè sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale.

Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1, dell’art.2 della L.R./Puglia n.7/2009 e ss.mm.ii., in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

2. La Commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:
 - **n. 1 esperto** nelle materie inerenti ai beni culturali, alla storia dell’arte, alla archeologia ed alla storia del territorio con possesso della Laurea

specialistica in Archeologia o laurea equipollente - **DISCIPLINE STORICO-ARTISTICHE;**

- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, alla tutela ambientale con possesso della Laurea specialistica in architettura o Ingegneria edile - architettura, ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente e il territorio o laurea equipollente; - **DISCIPLINE DELL'INGEGNERIA E DELL'ARCHITETTURA;**
- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alla geologia e geomorfologia, con il possesso della Laurea in Scienze della Terra o laurea equipollente - **DISCIPLINE DELLE SCIENZE DELLA TERRA;**
- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale con possesso della Laurea in Scienze agrarie e/o forestali o laurea equipollente; - **DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI;**
- **n. 1 esperto** nelle materie inerenti alle discipline botaniche e biologiche, privo di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritto in un albo professionale; - **DISCIPLINE BOTANICHE E BIOLOGICHE;**

3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente), in una delle materie indicate ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc ...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Art. 4. Nomina della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, a seguito di selezione, tramite Avviso Pubblico. La determinazione di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente articolo 3 della presente disciplina e a quanto disposto dall'allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale n. 2273/2009 e, dall'art. 8 comma 2 della L. R. n. 20/2009, come sostituito dall'art.2 della L.R. n.19/2015.
2. La determinazione di nomina dei componenti della Commissione e i relativi curricula verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione

della sezione amministrazione trasparente.

3. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo di tre anni; agli stessi l'incarico non può essere rinnovato.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico.
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con medesima procedura e con apposita determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.

Art. 5. Casi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del Comune di Canosa di Puglia.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituzioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione.
3. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Canosa di Puglia o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono svolgere incarichi professionali presso il medesimo Comune.
5. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra Commissione del Comune di Canosa di Puglia;
6. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità. Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso il medesimo Comune. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione locale per il paesaggio, i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 16/04/2013 n.62).

Art. 6. Casi di conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori o usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e, comunque, in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) appaltino la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti o affini entro il quarto grado del componente della Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.
3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione medesima. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Art. 7. Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al punto 5, di cui si abbia conoscenza successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive le incompatibilità sopravvenute, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'art. 6, o per altri motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.
3. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere dichiarate con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive con contestuale nomina del sostituto con medesima procedura che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione, ai sensi del precedente comma.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive; in tale caso rimarranno in carica fino alla loro sostituzione. Il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente comma 3 che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione.

Art. 8. Attribuzioni

1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti di:

a) rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'art. 10 della L. R. n.20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e la lettera b) della L.R. n.20/2009 art.8, comma 1, come modificato dalla L.R. n.19/2015;

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'Ente delegato procede comunque sull'istanza;

La Commissione, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 90 del PPTR, esprime parere circa la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del vigente strumento paesaggistico, ivi comprese quelle di cui alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.

La Commissione, nell'ambito dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 del PPTR esprime parere circa la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co 1 lett b2 del PPTR, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla

sezione C2 delle schede d'ambito.

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, nonché per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto:
 - nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica previsti dagli artt.146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Puglia di cui all'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 e ss. mm. ii.;
 - nel corso dei procedimenti definiti dagli artt. 90 e 91 del PPTR;
 - ogni qual volta il Responsabile del Procedimento o il Dirigente cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ritenga che un intervento proposto possa incidere negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi.
4. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Art. 9. Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente presiede le riunioni e coordina l'andamento dei lavori della Commissione.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Dirigente cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed il Responsabile del Procedimento per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.
3. La Commissione è convocata dal Dirigente cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sentito il Presidente, tramite avviso scritto consegnato a mano o tramite posta ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica con almeno quattro giorni naturali e consecutivi di preavviso, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo fax o per posta elettronica.
5. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con

l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.

6. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.
7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.
8. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti;
9. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco di tutte le pratiche secondo l'ordine di presentazione. Possono fare eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che, per questioni d'urgenza, vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.
10. L'ordine del giorno deve comprendere solo le pratiche per le quali la documentazione sia completa e per le quali sia stata redatta l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento.
11. Il Responsabile del Procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica posta all'ordine del giorno.
12. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, esprime i seguenti pareri:
 - a) parere favorevole motivato;
 - b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
 - c) parere contrario motivato.
13. Il Presidente sottopone alla Commissione una proposta di parere motivato, formulata come previsto al precedente capoverso, sulla quale i membri esprimeranno voto favorevole o contrario; le ragioni del voto contrario dei membri dissenzienti devono essere verbalizzate. Nel corso della discussione i componenti possono proporre sulla proposta emendamenti sostitutivi, aggiuntivi o modificativi sui quali la Commissione dovrà votare.
14. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.
15. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Dirigente cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o da persona dallo stesso delegata.

16. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal Segretario.
17. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
- a) ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - b) a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione.
18. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi pubblicati sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia.
19. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 10. Funzioni del Responsabile del Procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica deve:
- a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
 - b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
 - c) verificare la conformità/compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;
 - d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno quattro giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
 - e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per

- acquisirne il parere;
- f) trasmettere alla “Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici” la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa dell’intervento;
 - g) comunicare all’interessato l’inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e ss. mm. ii.;
 - h) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Art. 11. Termini per l’espressione del parere

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere, nei termini indicati dalla vigente normativa regionale in materia, in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Decorsi i termini senza l’espressione del parere da parte della Commissione, il Responsabile del Procedimento, solo in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata, può procedere in assenza di questo e formulare una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.241/90, in cui sia precisato che la Commissione locale Paesaggio non ha espresso il suo parere.
3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di protocollo delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 12. Criteri per l’espressione del parere

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
2. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento scritto, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Tale documento non può derogare alle disposizioni normative statali e regionali, ai regolamenti e agli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti.
3. I pareri formulati dalla Commissione Locale per il Paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già

assunti.

Art.13. Rimborso spese .

1. Per i componenti della Commissione, non residenti nel Comune di Canosa di Puglia, è previsto un rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzo proprio (carburante ed eventuale pedaggio autostradale) valutato forfettariamente, dalle tabelle ACI, in €.0,75/km sul percorso di a/r dal Comune di residenza.
Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, se il viaggio è effettuato con mezzi pubblici .
2. La liquidazione del rimborso spese è effettuata dal Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 14. Sopralluogo

1. È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
2. In casi eccezionali, la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

Art. 15. Oneri a carico del richiedente

1. Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a seconda dell'entità dell'intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto di Consiglio comunale.

Art.16. Documentazione a corredo dell'istanza

1. La domanda (su modello predisposto dalla Regione) e la documentazione a corredo relativa al rilascio di provvedimenti in materia di paesaggio (autorizzazione paesaggistica ordinaria, autorizzazione paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica, etc.) dovrà essere indirizzata al SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Via G. Falcone, 134, Canosa di Puglia.
2. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, dovrà essere allegata, nelle more di approvazione del Regolamento di Attuazione del PPTR, la Relazione paesaggistica e la relativa documentazione prescritta dal D.P.C.M. 12/12/2005.
3. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, dovrà essere allegata la Relazione paesaggistica e la relativa documentazione prescritta dal DPR 09 luglio 2010 n. 139.

Art. 17. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari statali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di modifiche di leggi e regolamenti, successivamente intervenute nel tempo e che risultino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono tacitamente abrogate.

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1.	Finalità	2
Art. 2.	Istituzione della Commissione	2
Art. 3.	Competenze della Commissione	2
Art. 4.	Nomina della Commissione	3
Art. 5.	Casi di incompatibilità	4
Art. 6.	Casi di conflitto d'interessi	5
Art. 7.	Decadenza e revoca	5
Art. 8.	Attribuzioni	6
Art. 9.	Funzionamento delle Commissione locale per il paesaggio	7
Art. 10.	Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche	9
Art. 11.	Termini per l'espressione del parere	10
Art. 12.	Criteri per l'espressione del parere	10
Art. 13.	Rimborso Spese	10
Art. 14.	Sopralluogo	11
Art. 15.	Oneri a carico del richiedente	11
Art. 16.	Documentazione a corredo dell'istanza	11
Art. 17.	Norma di rinvio	11